

## **STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO - NORVEGESE**

### art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione libera e elettiva finalizzata a contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, denominata Camera di Commercio Italo - Norvegese.

La Camera di Commercio Italo - Norvegese è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro e con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970, n.518.

La sede della Camera è fissata dal Consiglio camerale.

Il Consiglio camerale ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni camerale sia nel Paese di operatività che in Italia.

La Camera aderisce all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero.

### art. 2 ATTRIBUZIONI

La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi.

La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.

La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.

La Camera si prefigge di:

- sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
- sviluppare un'azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, etc.;
- realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli operatori norvegesi per quanto riguarda le attività in Italia;
- realizzare un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
- operare per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché gli investimenti all'estero per le imprese italiane e in Italia per le imprese estere;
- realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l'organizzazione di corsi di lingua italiana;
- fornire un'assistenza specifica alle missioni economiche;
- svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

art. 3 SOCI

Possono essere soci della Camera le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane o norvegesi operanti nei due Paesi, nonché le persone che svolgono un'attività economica e che godano dei diritti civili ed esercitino l'agricoltura, il commercio ed i servizi, un'industria, un'arte o professione liberale.

Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, sempre che soddisfino le condizioni sopra indicate.

La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata alla Camera.

L'associazione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata.

La Camera ha soci che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.

Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.

art. 4 CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti e che, comunque, abbiano perduto i diritti civili.

Il socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.

Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.

Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dalla Camera.

art. 5 QUOTE SOCIALI

L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev'essere versato entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza che il pagamento venga effettuato il socio decade e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

art. 6 ORGANI DELLA CAMERA:

Sono organi della Camera:

- 1 L'Assemblea dei soci
- 2 Il Consiglio Direttivo
- 3 Il Presidente
- 4 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5 Il Segretario Generale

Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite, triennali e riconfermabili per non più di un mandato.

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio debbono essere invitati a partecipare il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana e l'Addetto commerciale; possono essere, altresì, invitati il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ove presenti.

art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria.

Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci:

- discute e approva le relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei conti;
- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- discute ed approva il bilancio preventivo ed il Programma delle attività promozionali;
- elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio direttivo e ne fissa il numero sino al limite massimo di 15;
- elegge i componenti del Collegio di Revisione dei Conti;
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
- discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;
- decide sullo scioglimento della Camera.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.

L'Assemblea è sempre valida:

- a) se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea stessa e

porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno;

- b) se all'ora fissata è presente almeno la metà dei soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.

Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento del sodalizio, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera almeno un giorno prima. Un socio non può, tuttavia, rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

#### art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea, orienta l'attività della Camera e ne controlla l'Amministrazione, che è delegata al Segretario Generale.

Nomina il Segretario Generale con le modalità previste all'art. 13.

Redige il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo all'Assemblea Generale.

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla prossima Assemblea Generale.

Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

Art. 9 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che:

- 1) l'avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato almeno 10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- 2) siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, approvato all'inizio di ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.

Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall'adozione, al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e, direttamente, all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero:

- a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) un elenco dei soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- c) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
- d) una relazione sulle nuove attività programmate;
- e) la lista dei componenti gli organi della Camera.

art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Egli rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 giorni.

Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.

Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale.

art. 11 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente il membro del Consiglio più anziano che sia presente ne assume le funzioni.

art. 12 I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera. Essi vengono nominati dall'Assemblea tra i professionisti della revisione contabile e non possono essere soci della Camera.

Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera; è responsabile dell'operatività, dell'organizzazione dell'ufficio e della gestione amministrativo-contabile; coadiuva il Presidente e il Consiglio nella definizione delle linee strategiche e nell'individuazione degli obiettivi camerali; partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera ed esercita i poteri organizzativi e di gestione in coerenza con gli indirizzi e le decisioni dei diversi Organi, nonché delle istruzioni della Presidenza.

Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.

Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Inoltre, svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

È assunto a tempo pieno con contratto coerente con le disposizioni previste dalla legislazione locale. Il suo stipendio è fissato dal Consiglio.

Per ogni nuovo Segretario generale incaricato la Camera richiederà al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il gradimento previsto dall'art.5 della legge 518/70.

art. 14 DISPOSIZIONI VARIE

Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci. Tutte le variazioni statutarie approvate saranno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per gli associati e verrà devoluto ad altre analoghe associazioni di carattere no-profit.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione locale.